*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie*
*e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

ansfisa.ansfisa.DECRETI.R.0000206.07-08-2026

# Abrogazione delle "*Norme per la predisposizione e l'emissione dei piani annuali della sicurezza*", istituite con il decreto ANSF n. 10/2009 del 28 ottobre 2009

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione);

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che all'articolo 12 ha istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (nel seguito anche ANSFISA o Agenzia);

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'unione europea (rifusione);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2012/1078 della Commissione del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2013/402 della Commissione del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione del 16 febbraio 2018 che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione dell'8 maggio 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto ANSF n. 10/2009, del 28 ottobre 2009 "Istituzione delle norme per la predisposizione e l'emissione dei piani annuali della sicurezza";

VISTO il decreto ANSF n.3/2019 con cui l'Agenzia ha adottato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, la disciplina immediatamente applicabile alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti, in aggiunta a quanto già disciplinato dal decreto ANSF n. 1/2019;

CONSIDERATO che, con il decreto ANSF n. 10/2009 del 28 ottobre 2009, si voleva anche gestire il mutato assetto normativo, nel trasferimento di competenze da RFI ad ANSF, in materia di modalità di redazione e preparazione dei piani di sicurezza, così come già previsto nella disposizione di RFI 56/2003 (e sue successive modifiche), da parte degli operatori ferroviari;

CONSIDERATO che, ai sensi del primo comma dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, "*Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, ANSFISA provvede "*a elaborare e pubblicare sul proprio sito istituzionale i piani annuali di sicurezza che stabiliscono le misure al fine di conseguire gli obiettivi comuni di sicurezza (CST), indicando inoltre le aree di miglioramento in materia di sicurezza ferroviaria che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie sono tenuti a conseguire*";

CONSIDERATO che, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/761, nello svolgimento dell'attività di supervisione:

- (articolo 4) "*le autorità nazionali preposte alla sicurezza adottano tecniche appropriate, come audit e ispezioni, e selezionano quelle più appropriate nell'ambito della pianificazione delle loro attività di supervisione",*
- (Allegato I, punto 4, lettera c) l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve "*valutare il livello di adeguatezza con cui l'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura ha elaborato e applicato il piano o i piani d'azione per porre rimedio, entro un lasso di tempo specifico, a eventuali casi di non conformità o problematiche residue"*;

CONSIDERATO che, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2018/762, Allegati 1 e 2, ciascuna organizzazione deve:

- (punto 3.1.1.1, lettera b) "*valutare i rischi […] impiegando metodi di valutazione del rischio adeguati"*,
- (punto 3.1.2.1) "*individuare i potenziali rischi per la sicurezza e le misure di sicurezza appropriate* […] *prima di attuare una modifica* […] *conformemente alla procedura di gestione del rischio di cui al regolamento delegato (UE) n. 402/2013, tenendo conto dei rischi per la sicurezza derivanti dallo stesso processo di modifica"*,
- (punto 3.2.3) "*disporre di uno o più piani in cui sia descritto il modo in cui intende raggiungere gli obiettivi di sicurezza prefissati",*
- (punto 3.2.4) "*fornire una descrizione della strategia del piano (o dei piani) utilizzati per monitorare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza* […]",
- (punto 4.5.1.2) "*garantire che sia presentata all'autorità nazionale preposta alla sicurezza una relazione annuale sulla sicurezza a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 contenente: … b) gli obiettivi di sicurezza dell'organizzazione per l'esercizio (o gli esercizi) a venire e il modo in cui gravi rischi per la sicurezza incidono sulla definizione di tali obiettivi di sicurezza …"*;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, impone che il sistema di gestione della sicurezza degli operatori contenga, tra l'altro:

- *b) obiettivi di tipo qualitativo e quantitativo dell'organizzazione per il mantenimento e il miglioramento della sicurezza, nonché piani e procedure per conseguire tali obiettivi*
- *c) procedure atte a soddisfare gli standard tecnici e operativi in vigore, nonché altre condizioni prescrittive così come previste nelle STI, nelle norme nazionali e all'Allegato II, in altre norme pertinenti o in decisioni dell'ANSFISA*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8 comma 10, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e*ntro il 31 maggio di ogni anno, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie trasmettono all'ANSFISA una relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno solare precedente … detta relazione contiene almeno: a) i dati relativi alle modalità di conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni dell'organizzazione e i risultati dei piani di sicurezza*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, l'*ANSFISA "pubblica annualmente una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente sulle reti interconnesse del sistema ferroviario italiano e la trasmette, entro il 30 settembre…";*

TENUTO CONTO che l'Allegato I al decreto ANSF n. 3/2019, nel disciplinare le norme sui requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza per il rilascio del certificato di idoneità all'esercizio, dispone in particolare che "*annualmente devono essere definiti i progetti e le attività da inserire nei piani, strumenti operativi di attuazione e controllo per mantenere o migliorare la sicurezza del sistema ferroviario, all'interno del processo ciclico che prevede l'emissione delle politiche e degli obiettivi per la sicurezza, la valutazione dei rischi associati all'esercizio ferroviario, l'individuazione delle necessarie priorità e la programmazione*

*degli interventi"*;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla modifica o abrogazione delle norme nazionali rese superflue dal diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;

CONSIDERATO che le "*Norme per la predisposizione e l'emissione dei piani annuali della sicurezza*" definiscono, per le reti interoperabili, obblighi già previsti dal regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione dell'8 marzo 2018 e considerato che l'ordinamento europeo non prevede che in tale ambito siano emanate norme a livello nazionale;

CONSIDERATA la maturità degli operatori ferroviari, raggiunta in questi anni, nel predisporre ed organizzare i propri sistemi di sicurezza, in conformità alle disposizioni europee;

CONSIDERATO che, i piani annuali di sicurezza sono redatti e preparati con i dati raccolti dal soggetto ferroviario nell'anno precedente all'invio ad ANSFISA dei medesimi piani;

RITENUTO più opportuno che, questa Agenzia, nell'attività di pianificazione della supervisione e nella predisposizione delle "misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi comuni di sicurezza (CST) e delle aree di miglioramento in materia di sicurezza ferroviaria" (che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie sono tenuti a conseguire), operi in maniera più dinamica, tenendo in maggiore considerazione le azioni che gli stessi operatori intendono mettere in campo per l'anno in corso e non basandosi solamente sugli elementi di valutazione pervenuti per l'anno passato;

**DECRETA**

## Articolo 1
## Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e tenuto conto delle modifiche all'assetto normativo europeo di riferimento, persegue l'obiettivo del riordino del quadro normativo nazionale in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, relativamente all'adozione, da parte degli operatori ferroviari, di piani in cui sia descritto il modo in cui intendano raggiungere gli obiettivi prefissati per migliorare la propria prestazione di sicurezza.
2. Il presente decreto viene emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.
3. Il campo d'applicazione del presente decreto coincide con quello del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

## Articolo 2
## Abrogazione delle "Norme per la predisposizione e l'emissione dei piani annuali della sicurezza"

1. Sono abrogate le "Norme per la predisposizione e l'emissione dei piani annuali della sicurezza", istituite con il decreto ANSF n. 10/2009 del 28 ottobre 2009.

## Articolo 3
## Modalità di pubblicazione degli "obiettivi comuni di sicurezza"

1. Le misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi comuni di sicurezza (CST) e le aree di miglioramento in materia di sicurezza ferroviaria che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie sono tenuti a conseguire, di cui all'articolo 4 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono inserite da ANSFISA nella relazione annuale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, pubblicata sul proprio sito istituzionale.

## Articolo 4
## Entrata in vigore

2. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'ANSFISA (www.ansfisa.gov.it).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 1
*Ing. Giulio Margarita*
GIULIO
MARGARITA
07.08.2026
12:51:57
GMT+02:00

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
*Ing. Pier Luigi Giovanni Navone*
PIER LUIGI
GIOVANNI NAVONE
07.08.2026 14:07:46
GMT+02:00

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
*Ing. Domenico Capomolla*
DOMENICO CAPOMOLLA
07.08.2026 14:25:29
GMT+01:00